

## **Salario accessorio e contrattazione collettiva: un legame inscindibile**

*Dlgs 150/2009 e accordo 30 aprile 2009 sui nuovi assetti contrattuali*

*di Carmine Russo giuslavorista Università Magna Grecia e consulente giuridico Cisl Fp*

Il decreto del Tribunale di Torino che condanna per condotta antisindacale la Direzione regionale dell'INPS condivide l'interpretazione sostenuta dal sindacato e dalla Cisl in particolare del rapporto tra legge e contrattazione collettiva dopo l'approvazione del decreto 150/2009.

Il giudice del lavoro, infatti, ha affermato che questo decreto non ha potuto disapplicare i contratti nazionali ed integrativi in vigore e che la nuova disciplina legislativa va raccordata con i CCNL 2010-2012.

Un'impostazione che dà ragione ad una lettura responsabile e corretta della norma e che contraddice quei commentatori che in modo approssimativo e pregiudiziale davano per definitivamente superate le relazioni sindacali.

È del tutto naturale che all'approvazione di una nuova legge che modifichi gli equilibri dei rapporti tra i suoi destinatari, ognuno di essi (singoli o associati) cerchi una nuova collocazione in grado di massimizzare i vantaggi e minimizzare i danni delle nuove regole. Non ha fatto eccezione l'approvazione del decreto legislativo 150/2009 che, prima e dopo la sua approvazione ha suscitato un dibattito che però ha assunto toni talvolta animosi e polemici che rischiano di frantumare l'ambiente organizzativo nel quale tutti i soggetti operano, negando in questa disgregazione delle relazioni, lo stesso concetto di organizzazione.

In particolare rispetto alle relazioni sindacali, per le quali alcuni commentatori ipotizzano un irreversibile declino, quasi che alle disposizioni che ancora le prevedono e alle stesse intese politiche firmate (dalle componenti maggioritarie del sindacato, Cisl in testa) nel corso dell'ultimo anno e mezzo dovesse riconoscersi solo un valore residuale e simbolico. D'altra parte, che l'organizzazione senza consenso rischi di essere irresponsabile e che un potere che non si confronti possa essere controproducente lo insegnano gli studi di sociologia dell'organizzazione che fin dagli anni '60 sono nati in Francia e diffusi in tutto il mondo ad opera di Michel Crozier che concepisce la burocrazia come sistema di organizzazione sociale.

Ma, a prescindere dall'impostazione di fondo, è criticabile una lettura del decreto che non tenga conto di come le norme vadano lette in rapporto ad una implementazione graduale e coordinata tra fonti legislative e soprattutto contrattuali. Che quella che viviamo sia una fase transitoria tra il precedente modello e l'attuale credo sia fuori discussione: la qualità di tasselli che mancano (dagli atti della CIVIT o di altri organismi analoghi che orientino l'organizzazione, la programmazione dell'attività e gli strumenti della valutazione alla definizione dei comparti per l'avvio della nuova

tornata di rinnovi nazionali) è di tale rilevanza da rendere evidente che ci si trovi in una fase transitoria la cui gestione è prevista dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 65.

Il primo dei quali (insieme al terzo) affida alla contrattazione integrativa la funzione di adeguamento alla nuova disciplina legislativa, con due corollari: che le parti hanno un periodo limitato di tempo e che questo periodo possa essere completamente utilizzato allo scopo; con la conseguenza che l'individuazione da parte della legge dello strumento e del periodo non consente che in questo arco di tempo possano essere adottate soluzioni unilaterali. Il solo esito del mancato adeguamento ad opera dei contratti integrativi è infatti l'inapplicabilità dei contratti integrativi vigenti allo scadere del termine. E a quel momento le parti dovranno e potranno utilizzare gli strumenti relazionali che allora (e non ora) saranno previsti da leggi e contratti.

L'ultimo comma, invece, regola il rapporto tra contratto nazionale e legge e dispone che la nuova disciplina riguarda la tornata 2010-2012; ma proprio per questo non è corretto estrapolare norme che riguardano la contrattazione integrativa del prossimo modello (comma 3-ter dell'art. 40 d. lgs. 165/2009) per considerarle vigenti anche oggi. Con questa operazione di semplicistica interpretazione giuridica si sottrae il contratto integrativo all'orientamento e al coordinamento svolto dal contratto nazionale: fuori da un equilibrio tra fonti ed ad una funzione che anche il decreto 150 e l'*Intesa* del 30 aprile continuano ad assegnargli.

Un discorso valido a maggior ragione in materia di salario accessorio rispetto al quale il contratto collettivo continua a svolgere il ruolo di autorità salariale unica come previsto dagli artt. 2 e 45 del d. lgs. 165. Anche per il CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali il cui art. 4 consente, al termine della sessione negoziale, l'adozione di atti unilaterali ma solo con riferimento alle materie organizzative indicate al quarto comma. E senza nel complesso mettere in discussione il valore imprescindibile della contrattazione.